L'INSOLVENZA DELLA SUPERSOCIETÀ DI FATTO TRA IMPUTAZIONE DEI DEBITI E SIMMETRIA DEL PATRIMONIO COMUNE

Nota a Cass. civ., Sez. I, ord. 5 novembre 2026, n. 28467

MARCO CAVALIERE

SOMMARIO: 1. Il caso e le coordinate della decisione. – 2. La prova del vincolo societario tra indici di comunanza e segni di commistione. – 3. Supersocietà e *holding* di fatto quando il *dominus* è uno solo. – 4. Imputazione dei debiti e autonomia dell'insolvenza. Il nodo della pronuncia. – 5. Una proposta di metodo e le sue ricadute sulla procedura.

Abstract (ita)

Il contributo esamina l'ordinanza della Corte di cassazione n. 28467 del 5 novembre 2026, che ha confermato l'estensione, ai sensi dell'art. 256, comma 5, CCII, della liquidazione giudiziale di una S.r.l. unipersonale all'impresa individuale del suo socio e amministratore unico, sul presupposto di una supersocietà di fatto tra i due soggetti. Muovendo dalla distinzione tra indici di unitarietà economica ed elementi costitutivi del contratto sociale, e dal rilievo che l'identità del dominus priva di capacità selettiva l'elemento soggettivo, la nota si concentra sull'accertamento dell'insolvenza dell'ente di fatto. Si sostiene che l'autonomia di tale accertamento, ribadita dalla giurisprudenza di legittimità, resti effettiva a due condizioni. L'imputazione dei debiti formalmente contratti dai soci deve essere analitica, secondo il criterio dell'agire per la società per le obbligazioni negoziali e dell'attribuzione del fatto generatore all'attività comune per quelle di diversa fonte. La valutazione della capacità di adempiere deve inoltre

considerare, in modo simmetrico, le risorse giuridicamente disponibili per l'impresa comune e i flussi che essa genera. Ne deriva una proposta di metodo articolata in quattro verifiche distinte, con ricadute sui poteri del curatore, sulla formazione del passivo e sulla tutela dei creditori particolari dei soci.

Abstract (eng)

This note examines order no. 28467 of 5 November 2026 of the Italian Supreme Court, which upheld the extension, under Article 256(5) of the Italian Business Crisis and Insolvency Code, of the judicial liquidation of a single-member limited liability company to the sole proprietorship run by its only shareholder and director, on the ground that a de facto partnership (supersocietà di fatto) existed between the two. Starting from the distinction between mere indicators of economic unity and the constituent elements of a partnership agreement, and from the observation that the subjective element loses its selective function where one and the same person controls both parties, the note focuses on how the insolvency of the de facto entity is to be established. It argues that the autonomy of that assessment, repeatedly affirmed by the Court, remains effective only on two conditions. First, debts formally incurred by the partners must be attributed to the entity one by one, by reference to acting on behalf of the partnership for contractual obligations and to the attribution of the underlying event to the common business for non-contractual ones. Second, the assessment of the ability to pay must symmetrically take into account the resources legally available to the common business and the cash flows it generates. The note accordingly proposes a four-step method and considers its implications for the trustee's powers, the formation of the statement of liabilities and the protection of the partners' personal creditors.

***

1. Il caso e le coordinate della decisione

Con l'ordinanza in commento la Prima Sezione civile della Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto dal titolare di un'impresa individuale contro la sentenza con cui la Corte d'appello di Milano aveva confermato l'estensione, ai sensi dell'art. 256, comma 5, CCII, della liquidazione giudiziale già aperta nei confronti di una S.r.l. della quale egli era socio unico e amministratore unico[1]. La procedura principale era stata aperta su istanza dell'Autorità di bacino lacuale, creditrice di oltre seicentomila euro per l'occupazione senza titolo di aree demaniali. Le indagini del curatore avevano restituito un quadro di marcata sovrapposizione tra i due soggetti. Società e impresa individuale condividevano sede, clientela, indirizzo di posta elettronica, denominazione e oggetto; la prima era priva di beni di rilievo, mentre presso la sede si trovavano natanti e pontili della seconda, che ne aveva chiesto la restituzione al curatore; i clienti corrispondevano all'impresa individuale il prezzo di servizi di posteggio e ormeggio identici a quelli offerti dalla società; l'impresa individuale aveva pagato per anni canoni demaniali riferiti alla società e tra le due intercorrevano fatturazioni reciproche. Le concessioni rilasciate nel 2004 a ciascuno dei due soggetti, per le quali nel 2013 era stata presentata un'istanza congiunta di unificazione rimasta senza seguito, erano cessate nel 2018 senza essere rinnovate.

Quanto all'insolvenza, il giudice del reclamo aveva ritenuto, richiamando precedenti di legittimità, che rilevasse quella già accertata nei confronti della S.r.l., poiché l'esposizione debitoria della società di fatto traeva origine dalla commistione delle attività dei due soci. Aveva quindi assunto a parametro lo stato passivo esecutivo della S.r.l., pari a euro 614.921,71, di cui euro 597.670,29 in privilegio, e aveva dato rilievo all'ammissione,

[1] Cass. civ., Sez. I, ord. 5 novembre 2026, n. 28467, Pres. M. Ferro, Rel. R. Amatore, pronunciata sul ricorso avverso App. Milano, Sez. IV civ., sent. 13 dicembre 2025, n. 3420, a sua volta resa sul reclamo contro Trib. Varese, sent. 9 settembre 2025, n. 58. Le decisioni sono richiamate nel testo anonimizzato e i riferimenti alle parti sono omessi.

Riproduzione riservata

contenuta nello stesso reclamo, dell'incapienza dell'impresa individuale, la cui attività era peraltro impedita dall'avvio di un procedimento di sgombero dell'area[2].

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, con cui si denunciava un travisamento della prova relativa alle concessioni, ravvisandovi la richiesta di una rilettura del compendio documentale preclusa in sede di legittimità[3]. Ha giudicato in parte inammissibile e in parte infondato il secondo, che qualificava come verticale il rapporto tra il socio unico e la società e ne invocava la riconduzione alla disciplina della direzione e coordinamento, richiamando l'indirizzo per cui l'abuso della società controllata, pur costituendo un indizio contrario alla supersocietà, non ne esclude in concreto l'esistenza[4]. Ha infine disatteso il terzo e il quarto motivo, relativi all'insolvenza, aderendo a un precedente di pochi mesi anteriore, secondo il quale l'accertamento dell'insolvenza della società di fatto deve essere autonomo ma non presuppone un patrimonio proprio della società, ulteriore rispetto a quello dei soci, potendo esserle imputati i debiti contratti nell'esercizio dell'attività comune benché formalmente intestati ai partecipanti[5].

[2] App. Milano n. 3420/2025, cit., che richiama Cass. civ. n. 1234 del 2019 e Cass. civ. n. 1106 del 1995; la sintesi contenuta nell'ordinanza in commento riferisce entrambe le pronunce al 1995. Sul loro contenuto v. *infra*, nota 32.

[3] Il motivo è stato esaminato alla luce di Cass. civ., Sez. Un., sent. 5 marzo 2024, n. 5792, sui confini tra travisamento del contenuto oggettivo della prova, errore revocatorio e vizio di motivazione, e di Cass. civ., Sez. I, 17 febbraio 2023, n. 5141, resa in tema di estensione del fallimento alla società di fatto, sui limiti del sindacato di legittimità sull'apprezzamento delle prove.

[4] Cass. civ., Sez. I, ord. 4 gennaio 2024, n. 204, in *Procedure concorsuali e crisi d'impresa*, 2024, n. 6, 778 ss., con nota di V. BARONCINI, *Il fallimento in estensione della super-società di fatto occulta*, e in *Società*, 2024, n. 11, 1207 ss., con nota di G. COLOMBO, *Supersocietà di fatto e gruppo di società: un confine assai labile*. Nel medesimo senso Cass. civ., Sez. I, ord. 17 marzo 2025, n. 7105.

[5] Cass. civ., Sez. I, ord. 19 giugno 2026, n. 20850, Pres. F. Terrusi, Rel. A. Zuliani, resa in una fattispecie di società di fatto tra più società di capitali e persone fisiche, dichiarata fallita in estensione ai sensi dell'art. 147, comma 5, l. fall.

La pronuncia non enuncia principi nuovi, e sarebbe improprio attribuirle una portata innovativa. Il suo interesse è di altra natura. La vicenda presenta il paradigma della supersocietà in una configurazione estrema. La medesima persona fisica si colloca su entrambi i versanti del preteso rapporto sociale; il socio già insolvente è una società di capitali il cui passivo viene ricondotto per intero all'ente di fatto; il socio raggiunto dall'estensione, secondo la prospettazione difensiva, non aveva debiti propri. In questo contesto l'estensione diviene il canale attraverso cui i creditori della S.r.l. accedono direttamente al patrimonio personale del socio unico, e la distinzione, che la Corte ribadisce in linea di principio, tra imputazione delle obbligazioni e accertamento dell'insolvenza è sottoposta a una prova particolarmente severa. L'interrogativo che l'ordinanza consegna all'interprete è dunque se, e a quali condizioni, l'imputazione all'ente di fatto dei debiti formalmente contratti da un socio già insolvente possa fondare un accertamento davvero autonomo dell'insolvenza, senza tradursi nel mero trasferimento di quest'ultima da un patrimonio all'altro.

2. La prova del vincolo societario tra indici di comunanza e segni di commistione

La Corte ribadisce che la configurabilità di una società di fatto tra società di capitali, o tra queste e persone fisiche, postula la rigorosa dimostrazione del comune intento sociale, dell'esercizio in comune dell'attività economica, di un fondo comune e dell'effettiva partecipazione ai profitti e alle perdite, nonché dell'agire nell'interesse dei soci e dell'esteriorizzazione del vincolo verso i terzi[6]. L'*affectio societatis*, prosegue

[6] L'ordinanza richiama Cass. civ. n. 5141/2023, cit.; Cass. civ., Sez. I, n. 1095 del 2016; Cass. civ., Sez. I, sent. n. 10507 del 2016; Cass. civ., Sez. I, sent. n. 12120 del 2016; Cass. civ., Sez. I, ord. 28 ottobre 2022, n. 31999; Cass. civ., Sez. I, ord. 3 maggio 2025, n. 11604. Quest'ultima, relativa a due S.r.l. con identica compagine e il medesimo amministratore unico, ha valorizzato la comunanza degli elementi organizzativi e il reciproco utilizzo del personale dipendente, senza tuttavia prescindere dalla prova del fondo comune e della partecipazione a utili e perdite.

Riproduzione riservata

l'ordinanza, può essere desunta anche da manifestazioni esteriori dotate di sistematicità e concludenza, tra le quali assumono particolare significato i finanziamenti e le garanzie riconducibili a una costante opera di sostegno dell'impresa[7]. È un catalogo che la giurisprudenza ha costruito sul modello dell'art. 2247 c.c. a partire dal riconoscimento, fondato sugli artt. 2361, comma 2, c.c. e 111-duodecies disp. att. c.c., della partecipazione di società di capitali a società di persone, anche di fatto[8], e che l'art. 256, comma 5, CCII presuppone, estendendo in modo espresso il meccanismo ascensionale all'ipotesi in cui il soggetto già sottoposto a procedura sia una società[9].

Non sono mancate, in dottrina, voci critiche, che hanno posto in luce le tensioni generate dalla figura nel sistema delle società di capitali. Si è osservato che l'assunzione di una partecipazione a responsabilità illimitata richiede, nella società per azioni, la deliberazione assembleare prevista dall'art. 2361, comma 2, c.c. e integra, nella S.r.l., una decisione riservata ai soci dall'art. 2479, comma 2, n. 5, c.c.; ammettere una partecipazione desunta da fatti concludenti degli amministratori significherebbe allora

[7] Cass. civ., Sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22162, che ha cassato la decisione di merito la quale aveva qualificato come occasionale la messa a disposizione gratuita di brevetti e *know-how* indispensabili all'attività d'impresa; sulla distinzione tra finanziamenti o garanzie isolati e sostegno sistematico dell'attività, Cass. civ., Sez. I, ord. 13 febbraio 2023, n. 4385.

[8] Per la ricostruzione del superamento dell'orientamento che negava la partecipazione di società di capitali a società di persone, v. G. COLOMBO, *op. cit.*, e V. BARONCINI, *op. cit.* L'assimilazione della supersocietà alla società in nome collettivo irregolare, soggetta all'art. 2297 c.c., è discussa da chi distingue la società irregolare, fondata su un accordo espresso non iscritto, dalla società di fatto, che si manifesta per fatti concludenti; v. G. FICHERA, *Sulla sorte della società di fatto nel fallimento*, in *Fall.*, 2022, 798 ss., richiamato da G. COLOMBO, *op. cit.*

[9] Sulla lettura estensiva dell'art. 147, comma 5, l. fall. al caso del previo fallimento di una società, v. Corte cost. n. 255 del 2017, sulla quale V. BARONCINI, *op. cit.*; sulla soluzione accolta dall'art. 256, comma 5, CCII, V. BARONCINI, *op. cit.*, e, per una lettura critica, G. FAUCEGLIA, *La liquidazione giudiziale della "supersocietà di fatto" e della società di capitali ad essa partecipante. Una lettura critica*, in *Società*, 2021, 1334 ss., richiamato da V. BARONCINI, *op. cit.*

eludere regole di competenza poste a presidio dei soci e dei creditori della partecipante[10]. Si è inoltre rilevato che la figura tende a sovrapporsi a quella del gruppo, giacché l'esercizio della medesima attività sotto una direzione unitaria, la comunanza di locali, insegne e utenze e la circolazione di vantaggi non corrispondenti a prestazioni costituiscono tratti tipici delle relazioni di gruppo, nelle quali i benefici assumono sovente natura compensativa; di qui l'esigenza di non confondere la percezione di somme con la divisione degli utili, che presuppone un'eccedenza patrimoniale prodotta dalla gestione comune[11]. Né mancano, nella giurisprudenza di merito, decisioni che esigono la prova di un patrimonio differenziato e di un'attività propria dell'ente di fatto, distinta da quella del socio già sottoposto a procedura, ed escludono la società quando i diversi soggetti abbiano operato in successione anziché contestualmente[12]. Nella medesima direzione si muove la più recente giurisprudenza di merito, che nega l'estensione quando gli elementi addotti si esauriscano in atti di gestione o di ingerenza, ovvero in condotte di *mala gestio* suscettibili di altri rimedi, ed esige una prova

[10] G. COLOMBO, *op. cit.*, che richiama nel medesimo senso F. GUERRERA, *Note critiche sulla c.d. supersocietà e sull'estensione del fallimento in funzione repressiva dell'abuso di direzione unitaria*, in *Dir. fall.*, 2014, 68 ss. In senso contrario Cass. civ. n. 1095/2016, cit., per la quale i limiti ai poteri degli amministratori derivanti dall'art. 2361, comma 2, c.c. non sono opponibili ai terzi.

[11] G. COLOMBO, *op. cit.*, che riconduce la circolazione di benefici non corrispondenti a prestazioni alla logica dei vantaggi compensativi, elaborata da P. MONTALENTI, *Conflitto di interesse nei gruppi di società e teoria dei vantaggi compensativi*, in *Giur. comm.*, 1995, I, 710 ss., e osserva che la ripartizione di somme al di fuori delle regole sulla distribuzione degli utili costituisce appropriazione di beni sociali e non divisione di utili.

[12] Trib. Genova, Sez. fall., 30 giugno 2023, in *Procedure concorsuali e crisi d'impresa*, 2024, n. 6, 883 ss., con nota di M. SPADARO, *Supersocietà di fatto e prova dell'esercizio di un'attività economica propria*, ove ulteriori riferimenti alle decisioni di merito che escludono la società quando le diverse imprese abbiano operato in prosecuzione l'una dell'altra; in dottrina, nel senso che la successione dei soggetti nella gestione dei medesimi beni escluda l'esercizio comune, G. FAUCEGLIA, *Supersocietà di fatto e comune intento dei soci: dalla magia delle parole alla necessaria dimostrazione di un'unica attività d'impresa*, in *Società*, 2020, 941, richiamato da M. SPADARO, *op. cit.*

particolarmente rigorosa quando tra i pretesi soci intercorrano rapporti familiari[13].

La vicenda in esame consente di misurare la reale capacità selettiva di tali rilievi, anche perché gli indici valorizzati dai giudici di merito non sono omogenei. L'identità di sede, denominazione, oggetto, clientela e recapiti dimostra l'unicità dell'impresa sul piano organizzativo e nei rapporti con il mercato, ma non chiarisce se essa sia esercitata da due soggetti in forza di un vincolo contrattuale o da un solo soggetto per mezzo di due veicoli. Si tratta di indici di unitarietà economica, compatibili tanto con la società quanto con la direzione unitaria[14]. Più prossimi al contenuto tipico del contratto sociale appaiono il pagamento, da parte dell'impresa individuale, dei canoni demaniali riferiti alla società, la presenza nell'area di quest'ultima di beni strumentali dell'impresa individuale e l'incasso, sempre da parte di questa, dei corrispettivi dei servizi resi alla clientela comune. Anche tali circostanze, tuttavia, si prestano a letture diverse. Il pagamento dei canoni può costituire un apporto all'impresa comune, ma anche il corrispettivo dell'uso dell'area da parte dei beni dell'impresa individuale; l'incasso dei corrispettivi può esprimere la ripartizione dei risultati, ma anche la loro attrazione verso un solo centro di imputazione, mentre i debiti si accumulano sull'altro.

[13] Trib. Reggio Emilia, Sez. procedure concorsuali, sent. 30 aprile 2026, n. 55, che ha rigettato l'istanza di estensione nei confronti del coniuge di chi era stato amministratore unico di una S.r.l., osservando che la gestione dei rapporti di lavoro dei dipendenti della società non è di per sé sufficiente a dimostrare un vincolo societario di fatto; Trib. Catania, Sez. fall., sent. 25 maggio 2026, n. 83, che ha ravvisato la supersocietà tra due società sulla base di un affitto d'azienda ritenuto simulato, di pagamenti reciproci privi di causa e di una compensazione priva di contropartite, escludendola invece nei confronti delle persone fisiche, soci e amministratori, in difetto di elementi di prova rigorosi e univoci.

[14] Tali circostanze figurano, accanto al fondo comune e agli apporti finanziari, nel catalogo degli elementi suscettibili di rilievo presuntivo ricostruito da A. GIORGETTA, *La prova dell'esistenza e dell'insolvenza di una società di fatto*, in *Diritto della crisi*, 11 giugno 2025, § 2, che vi comprende la comunanza di sede e di recapiti e l'uso comune di beni strumentali e di personale.

La Corte supera l'ambivalenza attraverso il criterio della sistematicità, affermando che l'apporto sistematico di beni e risorse, protratto nel tempo e indispensabile all'esercizio dell'impresa, integra in via presuntiva un indice rivelatore dell'*affectio societatis* e non può essere derubricato a elemento occasionale[15]. Il criterio è corretto, purché lo si intenda per ciò che effettivamente misura. La sistematicità attesta la stabilità del rapporto e ne esclude l'occasionalità, ma non ne rivela la causa. Ciò che distingue il contratto di società dagli altri rapporti stabili tra imprese è la destinazione degli apporti a un fondo comune e la comunanza dell'alea, ossia la ricaduta dei risultati, positivi e negativi, su tutti i partecipanti, anche in misura non proporzionale agli apporti[16]. Nel caso deciso la ricaduta delle perdite sulla S.r.l. è evidente, poiché è su di essa che si è concentrato il debito verso l'ente concedente; non altrettanto evidente, e comunque non esplicitata in motivazione, è la ricaduta su di essa dei risultati positivi, dal momento che i corrispettivi affluivano all'impresa individuale. Una distribuzione così marcatamente asimmetrica non è di per sé incompatibile con il contratto sociale, come la giurisprudenza di legittimità ha chiarito[17]. Impone però di verificare che l'asimmetria costituisca la regola, sia pure tacita, di un rapporto comune e non il riflesso dell'appropriazione dei flussi da parte del *dominus*, ipotesi nella quale il divieto del patto leonino e la stessa logica dell'art. 2247 c.c. ne escluderebbero la natura societaria[18].

[15] Cass. civ. n. 28467/2026, cit., § 6.4 delle ragioni della decisione.

[16] Cass. civ. n. 204/2024, cit., che individua l'elemento costitutivo nella ricaduta dei risultati patrimoniali dell'attività su tutti i partecipi, anche in proporzione differente rispetto all'entità degli apporti; criticamente, sulla svalutazione della divisione degli utili che ne deriverebbe, G. COLOMBO, *op. cit.*

[17] Cass. civ. n. 7105/2025, cit., secondo cui un assetto distributivo non egualitario o una ripartizione non paritaria di benefici e utili non sono incompatibili con la fattispecie dell'art. 2247 c.c.; Cass. civ. n. 20850/2026, cit., che richiama sul punto Cass. civ. n. 11604/2025, cit.

[18] Sul rilievo del divieto del patto leonino (art. 2265 c.c.) quando soltanto il *dominus* consegua utili e i veicoli siano esposti alle sole perdite, v. G. COLOMBO,

Da questa analisi discende un'indicazione che si rivelerà decisiva. La prova della società di fatto passa necessariamente per l'individuazione del fondo comune, ossia dei beni e delle risorse che i partecipanti hanno destinato all'attività comune, ancorché rimasti nella loro titolarità formale. L'accertamento dell'esistenza dell'ente non è dunque neutro rispetto a quello della sua insolvenza, poiché i beni la cui destinazione comune è stata provata per affermare il vincolo sociale costituiscono, al tempo stesso, il patrimonio comune con cui l'impresa sociale opera. Se il giudice li qualifica come apporti per dimostrare che la società esiste, non può poi trascurarli quando deve stabilire se quella società sia in grado di adempiere, nei limiti in cui da essi l'impresa comune tragga risorse per farlo.

3. Supersocietà e *holding* di fatto quando il *dominus* è uno solo

Nella giurisprudenza di legittimità la distinzione tra supersocietà e *holding* di fatto nasce come argine all'impiego dell'estensione concorsuale in funzione suppletiva delle azioni di responsabilità. Si è affermato che la norma sull'estensione non si presta a trasferire al *dominus*, società o persona fisica, l'insolvenza di un gruppo di società organizzate verticalmente e da questi utilizzate in via strumentale, ma riguarda piuttosto il gruppo orizzontale non soggetto a direzione e coordinamento, e che il comune intento sociale deve essere conforme, e non contrario, all'interesse dei soci. Il perseguimento, da parte delle singole società, dell'interesse di chi le controlla è stato perciò qualificato come indice della *holding* di fatto, onde evitare che l'estensione aggiri gli artt. 2476, comma 7, e 2497 c.c.[19] In

op. cit.; nel senso che il comune intento debba essere conforme, e non contrario, all'interesse dei soci, Cass. civ., Sez. I, ord. 27 giugno 2022, n. 20552.

[19] Cass. civ. n. 10507/2016, cit.; nel medesimo senso Cass. civ. n. 20552/2022, cit., e Cass. civ., Sez. I, ord. 15 febbraio 2023, n. 4784, per la quale la *holding* di fatto, nei cui confronti il curatore può agire ai sensi dell'art. 2497 c.c., può essere dichiarata autonomamente fallita ove ne sia accertata l'insolvenza. In dottrina, sulla differenza tra società di fatto e attività di direzione e coordinamento, A. JORIO, *Società di capitali socia di fatto e insolvenza*, in *Giur. comm.*, 2017, 645

dottrina, già all'indomani delle prime pronunce di legittimità, la distinzione è stata ricondotta all'alternativa tra due modelli di responsabilità, quella patrimoniale da estensione e quella risarcitoria da abuso del dominio, osservando che l'abuso della società dominata costituisce prova contraria all'esistenza della supersocietà e che l'estensione non può avere alla base l'iniziativa del curatore di una S.r.l. che tenti di «risalire alla capogruppo dal basso»[20]. Il rilievo interessa da vicino la vicenda in esame, nella quale l'iniziativa è stata assunta proprio dal curatore della S.r.l. nei confronti dell'impresa individuale del suo socio unico, sia pure nel vigore di una disposizione, l'art. 256, comma 5, CCII, che contempla ormai espressamente l'ipotesi in cui la procedura già aperta riguardi una società.

Su questo impianto si è innestata un'evoluzione significativa. Secondo l'orientamento ormai consolidato, l'abuso della società da parte di chi la controlla, pur costituendo in astratto un indizio contrario alla supersocietà, non ne esclude in concreto l'esistenza ogniqualvolta all'iniziale *affectio* sia subentrato, per modifica o evoluzione degli originari accordi, l'abuso di chi era in condizione di realizzarlo; e neppure un assetto distributivo non egualitario è incompatibile con l'art. 2247 c.c.[21] In una delle decisioni che hanno preparato tale approdo si è precisato che la compatibilità sussiste ove l'abuso «non sia stato programmato sin dal momento in cui i soggetti hanno iniziato ad interagire»[22].

---

ss., e, nel senso che l'abuso strumentale del *dominus* debba essere fronteggiato con la responsabilità da direzione e coordinamento, F. FIMMANÒ, *La vera ragione dell'eccezionalità dell'art. 147, comma 5, legge fallim.: l'invulnerabilità della persona giuridica*, in *Dir. fall.*, 2017, entrambi richiamati da M. SPADARO, *op. cit.*; per la configurabilità della supersocietà anche tra società di un gruppo orizzontale soggette a direzione e coordinamento, L. ABETE, *Il fallimento della supersocietà (di fatto) occulta: controindicazioni applicative*, in *Società*, 2017, anch'esso richiamato da M. SPADARO, *op. cit.*

[20] F. FIMMANÒ, *Supersocietà di fatto ed estensione di fallimento alle società eterodirette*, in www.ilcaso.it, 1° giugno 2016, §§ 2 e 6.

[21] Cass. civ. n. 204/2024, cit.; Cass. civ. n. 7105/2025, cit.; Cass. civ. n. 20850/2026, cit.

[22] Cass. civ., Sez. I, ord. 2 gennaio 2024, n. 74, nel passaggio riportato da Cass. civ. n. 7105/2025, cit.

L'ordinanza in commento applica questo orientamento per respingere la tesi del rapporto verticale, osservando che la qualificazione del rapporto come orizzontale, operata dai giudici di merito sulla base di plurimi indici di comunanza, attiene all'apprezzamento del fatto.

La risposta è formalmente ineccepibile, ma lascia aperta una questione interpretativa che la fattispecie poneva in termini particolarmente netti. Il criterio evolutivo presuppone due centri decisionali distinti, il cui accordo iniziale possa essere in seguito piegato all'interesse di uno soltanto. Quando invece la stessa persona è socio unico e amministratore unico della S.r.l. e, insieme, titolare dell'impresa individuale, l'accordo iniziale e l'abuso successivo sono riferibili alla medesima volontà nel medesimo momento, e la distinzione tra abuso programmato e abuso sopravvenuto smarrisce la propria capacità discretiva. Né giovano, in questa configurazione, le obiezioni di ordine formale. Il contratto concluso con se stesso è annullabile soltanto su domanda del rappresentato, a norma dell'art. 1395 c.c., e dunque, nella specie, della società stessa, ossia del curatore che invoca il rapporto[23]; quanto agli artt. 2361, comma 2, e 2479, comma 2, n. 5, c.c., il rilievo perde gran parte della sua forza quando la decisione dei soci e la volontà dell'amministratore si identificano nella stessa persona. Proprio la debolezza di queste obiezioni dimostra, però, che nella configurazione unipersonale l'elemento soggettivo non è in grado di selezionare la fattispecie. Il comune intento si riduce al progetto di un solo soggetto di esercitare un'impresa attraverso due strumenti giuridici, sicché la qualificazione dipende per intero dagli elementi oggettivi, vale a dire dalla prova di un fondo comune e di una comunanza dell'alea che la lettura verticale non sia in grado di spiegare.

Il sistema offre, al riguardo, indicazioni non trascurabili. L'ordinamento conosce i rapporti tra la S.r.l. unipersonale e il suo unico socio, ma li disciplina in termini di opponibilità, non

[23] Analogamente, l'art. 2475-ter c.c. consente l'annullamento dei contratti conclusi dall'amministratore in conflitto di interessi soltanto su domanda della società.

di riqualificazione. L'art. 2478, ultimo comma, c.c. subordina l'opponibilità ai creditori della società dei contratti conclusi con l'unico socio alla loro risultanza dal libro delle decisioni degli amministratori o da un atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento; l'art. 2462, comma 2, c.c. limita la responsabilità illimitata del socio unico per le obbligazioni sociali, in caso di insolvenza della società, alle ipotesi di mancata esecuzione dei conferimenti e di omessa pubblicità. Il riconoscimento di una supersocietà tra la S.r.l. e il suo socio unico produce un effetto funzionalmente analogo a quello previsto da quest'ultima norma, ossia la responsabilità illimitata del socio per le obbligazioni della società, ma al di fuori delle ipotesi che essa contempla. Ciò non rende inammissibile la qualificazione, giacché l'art. 256, comma 5, CCII prevede espressamente l'estensione muovendo da una società già sottoposta a procedura e la Corte costituzionale ha da tempo avallato la lettura estensiva della norma previgente[24]. Ne deriva, tuttavia, un onere probatorio commisurato all'effetto. Quanto più la fattispecie si avvicina alla configurazione unipersonale, tanto più la prova del rapporto orizzontale deve poggiare su elementi che la mera dominanza non basta a spiegare.

Il rilievo acquista ulteriore peso ove si considerino gli strumenti alternativi. La responsabilità del socio che abbia intenzionalmente deciso o autorizzato atti dannosi, prevista dall'art. 2476, comma 7, c.c., e quella da direzione e coordinamento, che l'art. 2497 c.c. riferisce a «società o enti», mentre l'art. 2, comma 1, lett. h), CCII include espressamente la persona fisica nella nozione di gruppo, hanno natura risarcitoria e presuppongono la prova del pregiudizio[25]. La *holding*

[24] Corte cost. n. 255 del 2017, cit., che, secondo la ricostruzione di V. BARONCINI, *op. cit.*, ha attribuito al riferimento testuale all'imprenditore individuale una valenza meramente indicativa dello stato dell'arte all'epoca della formulazione della norma.

[25] Sul rischio che l'estensione aggiri i presupposti delle azioni di responsabilità, Cass. civ. n. 10507/2016, cit.; sulla non equivalenza della tutela offerta dagli artt. 2497 ss. c.c., che presuppone l'abuso dell'attività di direzione e coordinamento, Cass. civ. n. 1095/2016, cit.; sulla rilevanza della direzione e coordinamento

personale può essere assoggettata a procedura per la propria insolvenza, in quanto impresa commerciale che esercita professionalmente attività di indirizzo e coordinamento[26], e la liquidazione giudiziale di gruppo consente di coordinare le procedure delle imprese insolventi, ferma però l'autonomia delle rispettive masse attive e passive[27]. L'estensione ex art. 256, comma 5, CCII si distingue da tali rimedi perché pone i creditori di un soggetto in concorso diretto e integrale sul patrimonio di un altro, senza la mediazione di un danno da provare. Diversi sono anche i beneficiari. Come si è osservato a commento di Cass. n. 482/2026, l'estensione pone il patrimonio dei soci occulti a disposizione dei soli creditori dell'impresa originariamente imputata al soggetto già sottoposto a procedura, mentre la responsabilità da abuso di direzione e coordinamento giova ai creditori di tutte le società eterodirette che ne siano state danneggiate; di qui la conclusione che la *holding* di fatto abusiva resti estranea alla previsione dell'art. 256, comma 5, CCII[28]. La scelta tra le due qualificazioni non è dunque una questione nominalistica interamente rimessa all'apprezzamento del fatto, ma un'opzione tra regimi di responsabilità radicalmente diversi, sulla quale sarebbe stato opportuno che la Corte enunciasse un criterio di diritto. Quello che qui si propone è che l'identità della persona che controlla entrambi i soggetti sia considerata neutra rispetto all'elemento soggettivo e sposti l'intero peso dell'accertamento sugli elementi oggettivi, esigendo l'individuazione di un fondo comune distinguibile dai patrimoni

esercitata da persone fisiche ai fini della disciplina concorsuale dei gruppi, G. COLOMBO, *op. cit.*

[26] Cass. civ., Sez. I, sent. n. 23344 del 2010, che richiama Cass. civ. n. 3724 del 2003, Cass. civ. n. 12113 del 2002 e Cass. civ. n. 1439 del 1990.

[27] Art. 287, comma 1, CCII. Individua nella liquidazione giudiziale di gruppo un'alternativa idonea a ridurre la necessità di ricorrere alla supersocietà G. COLOMBO, *op. cit.*

[28] G. BOZZA, *Il sovvertimento dei commi 5 dell'art. 147 L. fall. e dell'art. 256 CCII - Commento a Cass. 9 gennaio 2026, n. 482*, in *Diritto della crisi*, 9 marzo 2026, § 2.

dei partecipanti e una effettiva ricaduta dei risultati su ciascuno di essi.

4. Imputazione dei debiti e autonomia dell'insolvenza. Il nodo della pronuncia

Sul terreno dell'insolvenza la giurisprudenza di legittimità ha seguito un itinerario che conviene ripercorrere con precisione, poiché soltanto alla sua luce è possibile apprezzare il significato dell'ordinanza. Il punto di partenza è l'affermazione che l'insolvenza della supersocietà va accertata autonomamente, in quanto all'insolvenza del socio già dichiarato fallito «potrebbe non corrispondere l'insolvenza della s.d.f. (cui gli altri soci potrebbero, in tesi, conferire le liquidità necessarie al pagamento dei debiti)»[29]; a tale accertamento si può giungere muovendo dall'insolvenza dei soci come fatto indiziante, «ma senza alcuna automatica traslazione ovvero dogmatico esaurimento in esse della prova richiesta»[30]. Su queste basi una decisione del 2021 ha cassato la sentenza di merito che aveva desunto l'insolvenza della supersocietà dall'indebitamento dei singoli partecipanti. La Corte ha chiarito che il fallimento della supersocietà non è dipendente, come quello dei soci, bensì autonomo, e che per verificare l'insolvenza del soggetto che fallisce in via autonoma «occorre prima definire il perimetro delle obbligazioni» a esso riferibili, senza trascurare «l'eventuale esistenza di debiti che siano solo "personali" dei soci»[31].

Un secondo passaggio si deve a due ordinanze, del 2023 e del 2024, che hanno fondato l'imputazione sull'art. 2297, comma 2, c.c. I debiti assunti in nome proprio dal soggetto già sottoposto a procedura, in relazione all'impresa sostanzialmente sociale,

[29] Cass. civ. n. 10507/2016, cit.

[30] Cass. civ. n. 12120/2016, cit., nel passaggio riportato da Cass. civ., Sez. VI-1, ord. n. 6030 del 2021; conf. Cass. civ. n. 35942/2023, *infra*, nota 32.

[31] Cass. civ. n. 6030/2021, cit., Pres. M. Ferro, Rel. A.A. Dolmetta, commentata da F. FIMMANÒ, *Fallimento in estensione alla "supersocietà di fatto" ed accertamento dello stato di insolvenza*, in *Fall.*, 2021, richiamato da V. BARONCINI, *op. cit.*, e da G. COLOMBO, *op. cit.*

sarebbero giuridicamente imputabili alla società occulta di cui egli era socio e, avendo agito per suo conto, rappresentante. Ne deriverebbe che l'insolvenza di tale società «può essere, allora, senz'altro direttamente desunta dai predetti debiti» e che essa, secondo precedenti più risalenti, sarebbe «la stessa insolvenza» dell'imprenditore apparente già dichiarato insolvente, salva la prova, a carico della società e dei soci, della capacità di far fronte alle obbligazioni o della natura personale dei debiti[32]. La dottrina ha colto con lucidità il punto debole della costruzione, osservando che essa realizza una sorta di inversione dell'onere della prova rispetto alle regole ordinarie del procedimento di apertura, introduce una disparità ingiustificata tra la dichiarazione diretta e quella ascensionale della supersocietà e postula un'identità delle due insolvenze predicabile soltanto quando l'impresa del socio apparente e quella dell'ente di fatto coincidano pienamente[33]. In senso diverso si è sostenuto che, nell'ipotesi dell'estensione, la verifica dell'insolvenza della società di fatto si riduca inevitabilmente ad accertare se quella già constatata con la prima pronuncia tuttora persista, e che l'alterazione delle regole ordinarie sull'onere della prova trovi spiegazione nella «natura derivativa dell'estensione»[34]. Una sentenza resa in pubblica udienza nel gennaio 2026 ha quindi qualificato il regime come «una mera presunzione di insolvenza della società di fatto, salvo prova contraria», precisando che la società di fatto fallisce, quand'anche in estensione, in quanto imprenditore commerciale e non per effetto automatico del

[32] Cass. civ., Sez. I, ord. 27 dicembre 2023, n. 35942, e Cass. civ. n. 204/2024, cit., entrambe Pres. M. Ferro, Rel. G. Dongiacomo, che richiamano Cass. civ. n. 1234/2019, cit., e Cass. civ. n. 1106/1995, cit., e, per la prova contraria, Cass. civ. n. 4712 del 2021.

[33] V. BARONCINI, *op. cit.*, ove ulteriori riferimenti sulla distribuzione dell'onere probatorio nel giudizio di estensione e sul rilievo dei poteri istruttori officiosi.

[34] G. BOZZA, *op. cit.*, § 3, per il quale l'accertamento va collegato all'insolvenza già constatata con la pronuncia iniziale e valutato complessivamente. Ribadisce invece l'autonomia dell'insolvenza della società di fatto rispetto a quella dei soci, sulla scorta di Cass. civ. n. 6030/2021, A. GIORGETTA, *op. cit.*, § 3.

precedente fallimento del socio[35]. Infine, Cass. n. 20850/2026 ha escluso che l'autonomia dell'accertamento richieda un patrimonio proprio della società, distinguendo il patrimonio comune, che può essere intestato ai soci e da questi messo in comune per la gestione dell'impresa, dal patrimonio proprio, inteso come complesso di beni ulteriori sui quali i creditori sociali possano soddisfarsi[36].

L'ordinanza in commento si colloca al termine di questo percorso e ne consolida gli esiti. Un profilo ne rivela, tuttavia, la fragilità. La Corte d'appello aveva aderito espressamente alla tesi dell'identità delle insolvenze e aveva commisurato l'incapienza dell'impresa individuale al passivo della S.r.l., valutando così la condizione del socio raggiunto dall'estensione anziché quella dell'ente. La Cassazione ha ricondotto tale motivazione al paradigma dell'imputazione, osservando che l'insolvenza era stata riferita alla società di fatto «attraverso l'imputazione ad essa dei debiti gestiti in comune». Il modello di Cass. n. 20850/2026 si rivela così in grado di assorbire per intero la tesi dell'identità, ed è proprio qui che si annida il problema. Che il rischio non sia soltanto teorico è confermato dalla più recente giurisprudenza di merito, nella quale si legge che, in presenza di identità di impresa tra il socio già sottoposto a procedura e la società di fatto, «appare superfluo un autonomo accertamento dello stato di insolvenza»[37].

Occorre infatti tenere rigorosamente distinti due piani che la motivazione tende a sovrapporre. L'imputazione è un giudizio

[35] Cass. civ., Sez. I, sent. 9 gennaio 2026, n. 482, Pres. F. Terrusi, Rel. A. Zuliani, che ha altresì precisato che la riferibilità dell'impresa alla società di fatto non richiede la perfetta identità tra l'attività accertata nella sentenza dichiarativa del fallimento individuale e quella successivamente accertata come esercitata in società, essendo sufficiente una linea di continuità tra i due accertamenti.

[36] Cass. civ. n. 20850/2026, cit. Per l'opposta esigenza di un patrimonio differenziato rispetto a quello dei soci, nel merito, Trib. Genova, 30 giugno 2023, cit.

[37] Trib. Catania n. 83/2026, cit., che peraltro soggiunge che l'insolvenza era in ogni caso ricavabile dall'ammontare dei debiti ammessi al passivo e dal difetto di deduzioni dei resistenti circa la propria capacità di farvi fronte.

Riproduzione riservata

di qualificazione che investe la singola obbligazione e stabilisce chi ne sia il debitore. L'insolvenza è invece uno stato del soggetto, che l'art. 2, comma 1, lett. b), CCII identifica nell'incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e che si apprezza raffrontando l'insieme delle obbligazioni imputabili ai mezzi patrimoniali, finanziari e di credito di cui il soggetto dispone. Va subito precisato che l'imputazione all'ente dei debiti dell'attività comune è operazione giuridicamente distinta dalla traslazione automatica dell'insolvenza, e che la circostanza che i debiti del socio già insolvente risultino, in tutto o in gran parte, riferibili all'impresa comune non dimostra di per sé che l'autonomo accertamento sia stato omesso. L'autonomia si misura sul secondo termine del giudizio, vale a dire sulla ricostruzione dei mezzi patrimoniali e finanziari di cui l'ente dispone e sulla considerazione degli inadempimenti e degli altri fatti esteriori nei quali, a norma della disposizione appena richiamata, l'insolvenza si manifesta. Il problema sorge quando, compiuta l'imputazione, questo secondo termine sia pretermesso o risolto per definizione. Nella specie il giudice del reclamo ha preso in esame l'incapienza dell'impresa individuale e l'impedimento alla prosecuzione dell'attività derivante dal procedimento di sgombero, concludendo per l'insolvenza «anche rispetto alla impresa individuale»; si tratta di indici pertinenti, che avrebbero tuttavia dovuto essere riferiti all'impresa comune e non al socio raggiunto dall'estensione[38]. Se il passivo dell'ente di fatto è costruito trasferendovi in blocco il passivo del socio già insolvente, e se il suo attivo è considerato nullo per definizione, non essendo richiesto un patrimonio proprio, l'insolvenza dell'ente consegue in modo tautologico e l'autonomia dell'accertamento resta un'affermazione nominale. Paradossalmente, la società occulta risulta tanto più insolvente quanto più è occulta, poiché è proprio l'assenza di beni intestati, che ne costituisce il tratto tipico, a determinarne l'incapacità di adempiere. Non a caso la dottrina ha parlato, a proposito della

[38] App. Milano n. 3420/2025, cit., § 2 della motivazione.

prova dell'insolvenza della società di fatto occulta, di una *probatio diabolica*[39]; ma la difficoltà non può essere superata convertendo la prova in una presunzione.

La tesi che qui si sostiene è che l'autonomia dell'insolvenza della supersocietà possa essere preservata, senza sterilizzare lo strumento, a due condizioni, entrambe desumibili da principi che la giurisprudenza ha già enunciato e che l'ordinanza richiama senza tuttavia applicarli. La prima attiene all'imputazione, che deve essere analitica e non globale. L'art. 2297, comma 2, c.c., sul quale si fonda l'imputazione, presume la rappresentanza sociale del socio «che agisce per la società». Presupposto della presunzione non è dunque la qualità di socio, ma l'agire per l'ente, ossia il compimento dell'atto nell'esercizio dell'impresa comune. Le stesse pronunce che hanno elaborato la tesi dell'imputazione ne circoscrivono la portata ai debiti assunti in relazione all'impresa sostanzialmente sociale e, quanto agli altri soci occulti, a quelli «riferibili alla predetta impresa comune»[40]; e Cass. n. 20850/2026 ha imputato all'ente di fatto i debiti della società apparente in quanto questa aveva agito «nello svolgimento dell'attività comune». Ne consegue che il perimetro delle obbligazioni sociali va individuato debito per debito, secondo l'insegnamento del 2021, separando i debiti sorti nell'esercizio dell'attività comune da quelli personali del partecipante e da quelli anteriori alla nascita del vincolo. Il criterio temporale non è estraneo al sistema. L'art. 256, comma 2, CCII subordina l'apertura della procedura nei confronti dell'ex socio alla condizione che l'insolvenza della società attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata, a conferma che il legislatore concepisce l'insolvenza dell'ente in relazione a debiti determinati e a un arco temporale definito.

[39] D. CESIANO, *La probatio diabolica dell'accertamento dell'insolvenza nella società di fatto occulta*, in *Dir. fall.*, 2017, 1555 ss., richiamato da V. BARONCINI, *op. cit.*

[40] Cass. civ. n. 35942/2023, cit., § 4.2 delle ragioni della decisione, e Cass. civ. n. 204/2024, cit.

La vicenda decisa mostra come l'analisi debito per debito non sia un esercizio formale. Il credito dell'ente concedente, posto a fondamento dell'istanza di apertura e superiore a seicentomila euro, va raffrontato con un passivo complessivo di euro 614.921,71; la massa debitoria ricondotta all'ente di fatto risulta dunque dominata da un'obbligazione di fonte non negoziale, nascente dall'occupazione senza titolo di aree demaniali. Per obbligazioni di questo tipo il criterio della rappresentanza, che presuppone un atto compiuto per la società, è inservibile, e l'imputazione deve seguire l'attribuzione del fatto generatore all'attività comune. Occorre allora stabilire se l'occupazione sia stata posta in essere dall'impresa comune e in quale arco temporale. Gli elementi accertati, quali la presenza nell'area dei pontili e dei natanti dell'impresa individuale, l'istanza congiunta del 2013 e la cessazione delle concessioni nel 2018, rendono plausibile che l'occupazione successiva alla scadenza dei titoli sia riferibile all'impresa comune. La motivazione avrebbe dovuto affermarlo espressamente e separare l'eventuale quota del credito riferibile a periodi o ad aree estranei all'attività comune. Non si tratterebbe di un appesantimento sproporzionato, poiché, quando il passivo è dominato da un unico credito, è sufficiente che l'imputazione sia verificata con riguardo ai crediti sui quali l'insolvenza effettivamente si fonda.

La seconda condizione riguarda la valutazione dell'insolvenza e può essere formulata come principio di simmetria dell'imputazione. La distinzione tra patrimonio comune e patrimonio proprio, tracciata da Cass. n. 20850/2026, è corretta sul piano dell'esistenza dell'ente, perché evita di subordinare il riconoscimento della società di fatto alla previa intestazione di beni a un soggetto non iscritto e supera l'opposta esigenza di un patrimonio differenziato, affermata in talune decisioni di merito. Ma se il patrimonio comune, formalmente intestato ai soci e destinato alla gestione dell'impresa sociale, è il fondo attraverso il quale la società opera, esso non può essere ignorato quando si tratta di stabilire se la società sia in grado di adempiere. Lo stesso criterio di riferibilità sostanziale che consente di imputare all'ente i debiti formalmente contratti dai

soci deve consentire di tenere conto, nel giudizio sulla capacità di adempimento dell'ente, delle risorse che i soci hanno destinato all'attività comune e delle quali l'ente può giuridicamente disporre, nonché dei proventi che questa ha generato, anche se materialmente incassati da uno di essi. Un criterio applicato al solo passivo opera esclusivamente a sfavore del soggetto valutato e trasforma l'autonomia dell'accertamento in un meccanismo di attrazione delle passività.

Si potrebbe obiettare che i beni del patrimonio comune restano di proprietà dei soci e che i creditori sociali vi accedono soltanto per il tramite della responsabilità illimitata di questi ultimi, in concorso con i creditori particolari, sicché non si tratterebbe di mezzi della società. L'obiezione prova troppo. L'insolvenza non è un giudizio sulla titolarità formale dei beni, ma sulla capacità di adempiere regolarmente; il conferimento in godimento, che l'art. 2254 c.c. disciplina lasciando a carico del socio il rischio della cosa, attribuisce alla società l'uso del bene, e i flussi prodotti dall'impresa comune sono flussi della società, chiunque sia il soggetto che li riceve. La stessa giurisprudenza che ha affermato l'autonomia dell'accertamento ne ha individuato la ragione proprio nella possibilità che le risorse dei soci, conferite alla società, ne ripristinino la capacità di pagamento[41]. La simmetria non implica, d'altra parte, che nell'attivo dell'ente debba computarsi l'intero patrimonio personale dei soci. Il patrimonio non destinato all'impresa comune rileva soltanto come garanzia sussidiaria, nei limiti in cui i soci rispondono delle obbligazioni sociali, e resta estraneo all'accertamento dell'insolvenza dell'ente. Lo confermano la regola per cui la procedura dei soci illimitatamente responsabili segue a quella della società senza che occorra accertarne l'insolvenza e quella, speculare, per cui la procedura aperta nei

[41] Cass. civ. n. 10507/2016, cit., nel passaggio riportato *supra*, nel testo corrispondente alla nota 29.

confronti del socio non determina l'apertura della procedura nei confronti della società[42].

Il principio richiede peraltro una precisazione, senza la quale rischierebbe a sua volta di provare troppo. Rispetto a ciascun bene del patrimonio comune occorre tenere distinti quattro profili, e cioè la proprietà, che di regola resta al socio, la destinazione all'attività comune, il diritto della società di utilizzarlo e l'attitudine a procurare liquidità o risorse finanziarie con cui adempiere. La simmetria opera sugli ultimi due profili e non sul primo. Un bene conferito in godimento può essere essenziale all'esercizio dell'impresa senza che la società possa alienarlo o offrirne il valore ai creditori, sicché esso rileva per i flussi che il suo impiego consente di generare e non per il suo valore di scambio; all'inverso, un cespite di valore anche cospicuo, ma non prontamente liquidabile, non esclude di per sé l'insolvenza, come è emerso proprio in tema di supersocietà[43]. Ciò è coerente con la nozione di insolvenza, che attiene all'incapacità di adempiere regolarmente e con mezzi normali e non coincide con l'insufficienza patrimoniale[44]. La simmetria che qui si propone non consiste dunque nell'iscrivere all'attivo dell'ente il valore dei beni utilizzati nell'attività comune, ma nel considerare, accanto alle obbligazioni imputate, le risorse giuridicamente disponibili per l'impresa comune e la sua

[42] Artt. 256, comma 1, e 258 CCII. Sulla responsabilità dei soci per le obbligazioni della società non iscritta, artt. 2297, comma 1, 2267 e 2268 c.c.

[43] Cass. civ. n. 6030/2021, cit., che riferisce il rilievo del giudice di merito secondo cui il patrimonio essenzialmente immobiliare intestato a una delle società partecipanti non costituiva in sé indice di solvibilità della supersocietà, in quanto bisognoso di essere liquidato; la sentenza è stata cassata per la diversa ragione della mancata definizione del perimetro delle obbligazioni riferibili all'ente.

[44] Nel senso che l'insolvenza consiste in una situazione di impotenza strutturale, e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie all'attività, v. Cass. civ. n. 18541 del 2020, richiamata da App. Milano n. 3420/2025, cit.; in dottrina, A. GIORGETTA, *op. cit.*, § 3. Sul rilievo della prospettiva di continuità e dei flussi che essa consente di recuperare, v. Cass. civ. n. 20850/2026, cit., § 5.1, che ha dichiarato inammissibile la censura rivolta al criterio statico-patrimoniale, osservando tra l'altro che il giudice di merito aveva accertato in fatto che tale prospettiva era ormai superata.

capacità di generare flussi finanziari, vale a dire le disponibilità liquide destinate all'attività, i proventi di questa, da chiunque incassati, e il credito di cui essa gode. Così intesa, essa non introduce un criterio statico-patrimoniale, ma riporta il giudizio alla dimensione che gli è propria, finanziaria e dinamica.

Alla luce di tale principio si comprende perché il quarto motivo di ricorso fosse mal posto e, nondimeno, perché il problema che esso adombrava non fosse riducibile a una questione di fatto. Il ricorrente invocava la propria solvibilità di imprenditore individuale, ossia l'assenza di debiti propri, la titolarità di beni e la capacità reddituale, profili irrilevanti per il socio illimitatamente responsabile, la cui procedura discende da quella della società ai sensi dell'art. 256, comma 1, CCII. Riformulato in termini di simmetria, lo stesso motivo avrebbe invece posto una questione di diritto, e cioè se le utilità ritraibili dai beni dell'impresa individuale impiegati nell'attività comune e i corrispettivi da essa incassati dovessero essere considerati nella valutazione dell'insolvenza dell'ente di fatto. Nella vicenda decisa la risposta non avrebbe mutato l'esito, perché lo stesso ricorrente aveva ammesso di non disporre di beni idonei a generare liquidità e l'attività era impedita dal procedimento di sgombero; il risultato cui la pronuncia perviene appare quindi condivisibile. Il percorso argomentativo seguito, tuttavia, se applicato a fattispecie nelle quali l'impresa comune disponga di risorse e generi flussi effettivi, condurrebbe a dichiarare insolvente un ente che, valutato in modo simmetrico, potrebbe non esserlo.

5. Una proposta di metodo e le sue ricadute sulla procedura

Le considerazioni svolte consentono di scomporre l'accertamento previsto dall'art. 256, comma 5, CCII in una sequenza di verifiche logicamente distinte, ciascuna dotata di un proprio oggetto e di un proprio regime probatorio. La prima concerne l'esistenza del vincolo sociale e deve fondarsi, soprattutto nella configurazione unipersonale, sugli elementi

oggettivi del fondo comune e della comunanza dell'alea, che la mera dominanza non spiega. La seconda concerne l'imputazione e deve condurre all'individuazione analitica delle obbligazioni sociali, secondo il criterio dell'agire per la società quanto alle obbligazioni negoziali e dell'attribuzione del fatto generatore all'attività comune quanto a quelle di diversa fonte. L'onere della prova grava sull'istante ai sensi dell'art. 2697 c.c. e può essere assolto anche mediante presunzioni, quando il debito sia sorto nell'ambito dell'organizzazione comune, salva la prova contraria dei partecipanti; ciò che non è consentito è trasformare la presunzione semplice in una regola di attribuzione dell'intero passivo del socio[45]. La terza verifica riguarda l'insolvenza e deve raffrontare le obbligazioni così imputate alle risorse giuridicamente disponibili per l'impresa comune e ai flussi che essa genera, dando conto degli indici esteriori dell'incapacità di adempiere e assumendo l'insolvenza del socio già sottoposto a procedura come fatto indiziante e non come oggetto di trasferimento. La quarta riguarda gli effetti, cioè l'apertura della procedura nei confronti della società e, per ripercussione, dei soci illimitatamente responsabili.

Quest'ultimo passaggio merita una precisazione, perché è in esso che si manifesta il rischio che la supersocietà degradi da soggetto autonomo, la cui insolvenza deve essere accertata, a mero tramite della responsabilità di un socio per i debiti dell'altro. L'art. 256, comma 5, CCII non disciplina un'estensione orizzontale da un socio all'altro, ma un movimento ascensionale verso la società, cui segue l'apertura della procedura nei confronti dei soci a norma del comma 1; e la procedura colpisce la persona del socio con l'intero suo patrimonio, non l'impresa né la ditta, che dell'imprenditore

[45] Sul carattere presuntivo dell'imputazione e sulla possibilità per i partecipanti di dimostrare la natura personale dei debiti, Cass. civ. n. 35942/2023, cit., e Cass. civ. n. 204/2024, cit.; per la critica all'inversione dell'onere, V. BARONCINI, *op. cit.*

individuale è soltanto il nome[46]. Dalla narrazione processuale delle decisioni in commento, che riferiscono di un'estensione della liquidazione giudiziale della S.r.l. all'impresa individuale, non emerge l'apertura di una distinta procedura intestata alla società di fatto, diversamente da quanto risulta nelle vicende decise dai principali precedenti[47]. Il rilievo riguarda la sola narrazione contenuta nelle motivazioni. La mancata menzione non equivale alla mancata apertura della procedura, che potrebbe risultare dai provvedimenti di merito, e non autorizza conclusioni sul piano processuale; vale però a ricordare che l'art. 257, commi 1 e 2, CCII esige procedure distinte per la società e per i soci, benché affidate al medesimo giudice delegato e al medesimo curatore, e la separazione dei rispettivi patrimoni.

Le ricadute sulla procedura sono rilevanti. Il curatore unico che l'art. 257, comma 1, CCII prevede per le procedure della società e dei soci, pur restando queste distinte, si trova a rappresentare masse i cui interessi divergono proprio sul perimetro dell'imputazione, poiché ogni debito attribuito alla società di fatto accresce le pretese concorrenti sul patrimonio del socio raggiunto dall'estensione. L'analisi debito per debito, del resto, non si esaurisce nella fase di apertura. Il creditore della S.r.l. che intenda concorrere come creditore sociale deve far valere il proprio credito nella procedura della società di fatto, e il credito così dichiarato si intende dichiarato anche nella procedura del socio, mentre i creditori particolari partecipano unicamente alla procedura del proprio debitore e ciascun

[46] Cass. civ. n. 482/2026, cit., ove si precisa che la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore individuale non colpisce l'impresa come entità a sé stante, né la ditta, ma la persona fisica con tutto il suo patrimonio.

[47] Nella vicenda decisa da Cass. civ. n. 20850/2026, cit., la procedura risulta intestata al fallimento della società di fatto tra la società originariamente fallita e gli altri partecipanti, oltre che dei soci; analogamente nelle fattispecie decise da Cass. civ. n. 6030/2021, cit., e da Cass. civ. n. 35942/2023, cit. Nella giurisprudenza di merito, Trib. Catania n. 83/2026, cit., ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della supersocietà di fatto e, distintamente, del socio illimitatamente responsabile di una delle società partecipanti.

creditore può contestare i crediti di quelli con i quali concorre[48]. Se l'imputazione compiuta in sede di apertura è globale, la verifica del passivo può ridimensionare a posteriori la massa debitoria sulla quale l'insolvenza è stata affermata, con il paradosso di un ente dichiarato insolvente in ragione di debiti poi esclusi dal suo passivo. Il curatore, che dispone dei necessari poteri informativi, è naturalmente onerato di costruire sin dall'istanza di estensione un perimetro attendibile, e il tribunale dovrebbe esigerlo; i partecipanti, convocati ai sensi dell'art. 256, comma 3, CCII, devono essere posti in condizione di contestare non soltanto l'esistenza del vincolo, ma anche la riferibilità dei singoli debiti e la consistenza del patrimonio comune.

Sul piano della tutela dei creditori, il metodo proposto non indebolisce la posizione dei creditori della società apparente, che conservano per intero il beneficio dell'estensione rispetto a tutti i crediti effettivamente sorti nell'impresa comune. Protegge invece i creditori particolari del socio raggiunto dall'estensione, che altrimenti subirebbero il concorso di creditori estranei all'impresa comune, e salvaguarda l'autonomia patrimoniale della società di capitali partecipante oltre i casi in cui la legge la sacrifica. È significativo che il codice della crisi, tanto negli strumenti concordatari di gruppo quanto nella liquidazione giudiziale di gruppo, tenga ferma l'autonomia delle rispettive masse attive e passive[49]. In un sistema che esclude il consolidamento sostanziale persino tra imprese sottoposte a direzione unitaria, l'estensione alla supersocietà di fatto è il meccanismo per effetto del quale i creditori di un soggetto concorrono, in forza della responsabilità illimitata, sul patrimonio di soggetti formalmente distinti, accanto ai creditori particolari di questi ultimi; e proprio tale effetto esige che la prova dell'impresa comune e dell'insolvenza propria dell'ente sia condotta con il massimo rigore.

[48] Art. 257, commi 3, 4 e 5, CCII.

[49] Artt. 284, comma 3, e 287, comma 1, CCII, relativi rispettivamente agli strumenti di regolazione della crisi di gruppo e alla liquidazione giudiziale di gruppo.